

Procedura mediante (R.D.O.) n. 2974851 su MePA di Consip per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico fornitore, per l'affidamento di servizi tecnici e di supporto specialistico da prestare nell'ambito delle attività del Centro Mediterraneo di Simulazione della Regione Siciliana.
CIG: 9141190C9D.

CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA

Premessa


Il presente "Capitolato e disciplinare di gara" contiene le regole relative all'appalto, al criterio di aggiudicazione, alle modalità di partecipazione alla gara in particolare in merito alla compilazione, presentazione dell'offerta e ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché alle ulteriori informazioni relative alla gara ed al contratto per l'affidamento di servizi tecnici e di supporto specialistico per il Centro Mediterraneo di Simulazione della Regione Siciliana che ha sede presso il CEFPAS.

L'affidamento avverrà mediante una Richiesta d'Offerta (RDO) rivolta ad un unico operatore, sul MePA di Consip S.P.A., ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge con modificazioni dalla L.120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 77 del 2021 e dalla successiva L. la legge n. 108 del 2021 per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi che il CEFPAS intende affidare e descritti nel presente atto, stabilendo, altresì, le modalità, la durata delle prestazioni ed il quadro economico dell'accordo quadro.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro.



ART. 1 STAZIONE APPALTANTE

1. Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) con sede a Caltanissetta (CL), Cittadella Sant'Elia, Via G. Mulè n. 1, posta elettronica certificata cefpas@legalmail.it

ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Maria Luisa Zoda.

ART. 3 DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara sono i seguenti:

- Capitolato e disciplinare di gara,
- DGUE,
- Allegato integrativo al DGUE
- Dichiarazione Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa",
- Patto d'integrità Dichiarazione",
- Tracciabilità dei flussi finanziari".

ART. 4 OGGETTO E DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le prestazioni oggetto del procedimento di gara *de quo* consistono nei servizi di seguito elencati che dovranno essere resi dall'operatore economico invitato in un arco temporale di n. 22 (ventidue) mesi:
 - Servizi di supporto tecnico e specialistico;
 - Formazione chirurgica laparoscopica;
 - Progettazione sale Training quali cadaver, WET e DRY lab;
 - Progettazione attività didattica in ambito chirurgico.
2. In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare gli accordi attuativi sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro.
3. L'importo massimo contrattuale espresso nell'Accordo Quadro non è garantito al fornitore e, pertanto, non è da considerarsi vincolante per il CEFPAS, il quale non risponderà nei confronti dell'appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi stipulati risultino singolarmente o nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale dell'accordo quadro.

ART. 5 VALORE PRESUNTO E DURATA DELL'APPALTO

1. Il valore massimo presunto delle prestazioni che saranno oggetto dell'accordo quadro è stimato in complessivi € 135.000,00 (IVA esclusa).
2. La spesa complessiva del presente accordo quadro non potrà eccedere la somma di € 135.000,00 oltre IVA;

3. L'importo dell'accordo quadro si intende compensato per tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall'incarico affidato e per tutto quanto occorra per realizzare, a regola d'arte, le prestazioni richieste.
4. L'Accordo quadro avrà una durata di 22 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula.
5. Il servizio prevede 270 accessi (giornate/uomo). Ove, alla scadenza del termine di 22 mesi dalla sottoscrizione, risultino ancora in corso servizi affidati ai sensi dell'Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi "ordini di servizio" per l'ultimazione dei relativi servizi, per un termine non superiore ai due mesi successivi e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.
6. In caso di esaurimento dell'importo contrattuale, qualora sia necessario completare i servizi richiesti oltre il termine di 22 mesi, l'affidatario sarà tenuto a garantire la regolare prestazione per almeno ulteriori 20 accessi, da rendere nei due mesi successivi, senza che l'affidatario possa pretendere compensi o indennizzi.
7. L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi "Ordini di Servizio" tali da esaurire il relativo importo massimo contrattuale.

ART. 6 DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI - ORDINI DI SERVIZIO -

1. Il contratto attuativo è il contratto di appalto discendente da un contratto quadro il quale, ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3, del Codice, non può comportare, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.
2. Una volta stipulato l'Accordo Quadro, i servizi oggetto della presente procedura di affidamento potranno essere affidati tramite appositi accordi attuativi stipulati – ordini di servizio – con scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice.
3. Di regola, il contratto attuativo conterrà le seguenti indicazioni: la stazione appaltante, l'oggetto, il codice identificativo gara (C.I.G.), il Responsabile Unico del Procedimento e l'eventuale Direttore dell'esecuzione, la descrizione e la consistenza della prestazione, la stima delle giornate uomo, l'importo, le modalità di pagamento, i termini utili per l'esecuzione e le penalità, la disciplina della risoluzione e delle clausole risolutive espresse.
4. Ciascun contratto attuativo è subordinato al permanere delle condizioni di assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'O.E. concorderà con il CEFPAS una pianificazione operativa delle attività affidate, secondo un cronoprogramma definito.
2. Questa S.A. ha stimato circa 270 giornate di accesso precisando, inoltre, che il numero delle giornate erogate per la prestazione dei servizi complessivamente richiesti, non dovrà in ogni caso risultare complessivamente inferiore al numero minimo di 250 (giornate/uomo).
3. Il CEFPAS stipulerà singoli contratti attuativi - ordini di servizio - fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, computati nell'unità di misura delle giornate di accesso.

L'incarico deve essere svolto personalmente dall'O.E. nel rispetto del cronoprogramma concordato con la S.A. ed in particolare. I servizi dovranno essere resi per il 70% "in presenza" presso la sede del CEFPAS e per il restante 30% in modalità remota.

5. L'O.E., inoltre, garantisce l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'A.Q. per un numero minimo di 3 (tre) gg/uomo a settimana.

I suddetti servizi dovranno essere erogati sulla base di una pianificazione operativa delle attività affidate al professionista secondo un cronoprogramma definito, dettagliando le giornate di accesso.

ART. 8 ART. CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e), del D.lgs. 50/2016, il corrispettivo è determinato applicando ai singoli servizi affidati il prezzo unitario dedotto nel contratto dell'Accordo Quadro. L'accordo quadro verrà, pertanto, stipulato "a misura". A questo riguardo, si precisa che le giornate di accesso (gg/uomo) sono considerate quali unità di misura del servizio oggetto del presente contratto.
2. L'importo a misura, corrispondente al compenso giornaliero spettante al professionista incaricato, sarà calcolato applicando la percentuale di ribasso offerto dall'O.E. in sede di gara, al costo di ciascuna giornata/uomo giornaliero, fissato da questa S.A. in € 500,00 (IVA esclusa).
3. L'importo "a misura", dunque, è definito applicando il costo di ciascuna giornata/uomo da corrispondere alle giornate svolte dal professionista incaricato.

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e saranno dichiarati dall'operatore economico concorrente mediante la compilazione del relativo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
2. In fase di valutazione dell'istanza di partecipazione, l'Ente si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dall'Operatore economico, presso le Amministrazioni competenti delle autocertificazioni rese dal partecipante.
3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dell'operatore economico dalla gara.
4. Il partecipante al presente procedimento di gara garantisce l'esattezza, la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e conferma, in particolare, di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge all'atto della domanda di Registrazione o Abilitazione al bando Bando MePa "Servizi – Servizi di supporto specialistico" a cui fa riferimento la prestazione di servizi oggetto del presente procedimento.

5. L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di affidamento e perseguito a norma di legge se si è reso colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.
6. L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento dalla procedura qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per partecipare alla gara, l'operatore economico dovrà, qualora risulti necessario, aggiornare le dichiarazioni rese in fase di richiesta di "abilitazione al MePA" o "modifica/rinnovo dati impresa" al bando CONSIP di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 51 delle regole del sistema di *e-procurement* della P.A., con l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni di contratto previste dalla Stazione Appaltante e dal sistema MePA.
3. L'operatore economico invitato a partecipare alla presente procedura dovrà presentare la documentazione amministrativa ed economica, regolarmente firmata digitalmente, nell'apposita sezione della piattaforma Consip.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELLA SEZIONE DEL PORTALE TELEMATICO CONSIP

All'interno della busta virtuale "amministrativa" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1. DGUE redatto in conformità al modello approvato con regolamento della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 85 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., firmato digitalmente, secondo lo schema allegato dalla stazione appaltante.
 - Il concorrente dovrà compilare la *Parte II* del documento:
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO.
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO.
 - Il concorrente dovrà compilare la *Parte III* del documento:
Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni circa l'assenza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A, sezione B, sezione C e sezione D).
 - Il concorrente dovrà compilare la *Parte VI* del documento.
2. Allegato integrativo al documento di gara unico europeo (DGUE).

3. Patto di integrità, debitamente compilato e sottoscritto tramite firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta partecipante alla procedura;
 4. Dichiarazione protocollo di legalità debitamente compilato e sottoscritto tramite firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta partecipante alla procedura;
 5. Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari (ART. 3 L. 136/2010), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente.
 6. Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della ditta partecipante.
- Si ricorda che la citata documentazione amministrativa per la sua validità deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta.

ART. 12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'O.E. dovrà offrire un ribasso percentuale sull'importo presunto di € 135.000,00 (oltre IVA), significando che il medesimo ribasso sarà applicato al costo di ciascuna giornata/uomo di servizio prestato, determinato originariamente in € 500,00 (oltre IVA).

ART. 13 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA DA INSERIRE NELLA SEZIONE DEL PORTALE

3. Il concorrente per perfezionare l'offerta dovrà inserire, nella relativa sezione della piattaforma Consip S.p.a., la "*percentuale unica di ribasso*" da applicare sull'importo presunto dell'appalto e stimato dalla S.A. in € 135.000,00.
4. L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta invitata a partecipare alla procedura e dovrà essere irrevocabile ed impegnativa.
5. Ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non dovranno essere indicati i costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa ed i costi di manodopera in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.
6. Si precisa che l'offerta è irrevocabile e vincolante per l'operatore economico ed è valida fino a 180 giorni successivi alla data di presentazione dell'offerta.

ART. 14 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'appaltatore delle penali, calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, non superiori complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esclude l'appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei

servizi prestati.

2. L'applicazione delle suddette penali con specificazione dell'importo avverrà mediante nota a firma del Direttore del Centro. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
3. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio al l'Appaltatore.
4. Il pagamento della penale avverrà trattenendo il corrispettivo dalla prima fattura utile.

ART. 15 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 16 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto in accordo quadro può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

ART. 17 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dai singoli Contratti attuativi sarà specificamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'appaltatore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:
 - frode nella esecuzione dell'appalto;
 - mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal singolo contratto attuativo;
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
 - interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dei 22 mesi di durata del contratto quadro;
 - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
 - cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
 - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.

1453 del codice civile.

2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti.
3. Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

ART. 18 RECESSO

1. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.

ART. 19 PAGAMENTO DELLE FATTURE

1. Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco UFZ1TR.
2. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Appaltatore.
3. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
4. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
5. Il codice C.I.G. dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.
6. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
7. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

ART. 20 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dalla Tariffa Articolo 2, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.
4. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

ART. 21 FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Caltanissetta.

ART. 22 RINVIO

1. Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Il DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)

